



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 4 DEL 24-01-2013

OGGETTO: ACQUISTO BUONI BENZINA PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO TRAMITE
CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CETRONE BERNARDO

AREA III
SERVIZIO VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 4/2013

OGGETTO: acquisto buoni carburante per le autovetture di servizio FIAT UNO Polizia Municipale e Daihatsu Sirion Protezione Civile – anno 2013 – ricorso alle convenzioni Consip.-

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, garantisce il funzionamento attraverso la fornitura dei carburanti;

che per il funzionamento delle autovetture di servizio, FIAT UNO Polizia Municipale e Daihatsu Sirion Protezione Civile, l'ente provvede ad acquistare la benzina senza piombo presso fornitori di rete presenti nella zona;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;
- VISTO l'art. 2 del predetto Regolamento che prevede l'importo massimo di € 10.000,00 con esclusione dell'IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia
- VISTO, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che l'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con richiesta di almeno 5 preventivi e che si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 2500,00, con l'esclusione dell'Iva;
- CONSIDERATO che, il fabbisogno annuo di benzina senza piombo per autotrazione ammonta a circa 1.000,00 euro, Iva compresa;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.)";
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
 - CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;
 - ACCERTATO, tuttavia,:
 - che la CONSIP ha attivato in data 11/12/2012 una convenzione, valevole per tutta Italia, con Eni S.p.A. per la fornitura di buoni acquisto benzina;
 - che la convenzione ha validità di 24 mesi più eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
 - che lo sconto offerto è pari ad € 0,06 per litro di benzina, escluso Iva;
 - che il valore nominale taglio unitario del buono è pari ad € 20,00;
 - che i buoni richiesti sono recapitati a domicilio;

- che il tempo di consegna dei buoni acquisto è di giorni lavorativi 10 dall'ordine;
 - che i termini di pagamento sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della fattura;
 - che la fornitura di benzina avviene dietro esibizione dei buoni acquisto;
 - che i buoni acquisto sono spendibili presso l'intera rete italiana di stazioni di servizio dell'impresa fornitrice;
 - che in zona sono presenti numerose stazioni di servizio Eni;
 - VISTA la propria determinazione n. 2/2013, con la quale è stato stabilito di provvedere all'acquisto di buoni benzina mediante convenzioni Consip per un importo di € 1.000,00 (mille) compreso Iva e accise;
 - VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
 - VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
 - VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
 - VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
 - VISTO il Vigente Statuto Comunale;
 - VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- DETERMINA**
- per le motivazioni espresse in narrativa;
 - **DI IMPEGNARE** la somma di € 1.000,00 (mille/00) per il rifornimento della benzina necessaria per le autovetture di servizio tramite convenzione CONSIP Codice articolo BA5_L3_B-AO_20, mediante acquisto di buoni carburante emessi dal fornitore ENI S.p.A.;
 - **DI IMPUTARE** la spesa per € 500,00 all'intervento 1.03.01.02-00, cap. 1271 (autovettura vigilanza) e per € 500,00 all'intervento n. 1.09.0302-00, cap. n. 5129 (autovettura protezione civile) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di approvazione – Gestione Provvisoria;
 - **DI LIQUIDARE E PAGARE** gli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 24-01-2013

IL RESPONSABILE
RAG. CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 24-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO